

La riduzione del numero dei
parlamentari: un'opportunità per il
rilancio della rappresentanza.

di **Ida Angela Nicotra**
Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Catania



La riduzione del numero dei parlamentari: un'opportunità per il rilancio della rappresentanza.*

di Ida Angela Nicotra

Professore ordinario di Diritto costituzionale
Università di Catania

Sommario: 1. Il testo di legge costituzionale “*Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?*” A.C. 1585-B. 2. Le proposte di riduzione del numero dei parlamentari: un tema che ricorre nella storia repubblicana. 3. Le ragioni costituzionali per un nuovo assetto numerico del Parlamento italiano.

1. Il testo di legge costituzionale “*Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?*” A.C. 1585-B.

Con il testo di legge costituzionale “*Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari?*” A.C. 1585-B, approvato in via definitiva, l'8 ottobre 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019) è stata prevista la riduzione del numero dei parlamentari da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi¹. Con la quarta e ultima votazione, la Camera ha deliberato lo snellimento del numero dei parlamentari con 553 voti a favore, 2 astenuti e 14 voti contrari.

In parallelo alla norma di revisione costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari, il Parlamento ha approvato la legge n. 27 maggio 2019, n.51 recante “*disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari?*”. Ciò al fine di “*rendere neutra rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere?*”. In particolare, l'art. 3 della l.n.51 del 2019 ha delegato il Governo a rideterminare i collegi uninominali e plurinominali².

* Paper richiesto dalla Direzione.

¹ Il testo di legge costituzionale (A.C. 1585-B), sottoposto a referendum, incide anche sull'art. 59, co. 2, Cost., introducendo l'espressa previsione secondo cui il numero di 5 senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica non può mai essere superato. La modifica è finalizzata, dunque, a sciogliere definitivamente il nodo interpretativo sul vigente art. 59 relativo al numero dei cinque senatori di nomina presidenziale come “numero chiuso”, stabilendo che «*il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque*».

² Per un commento alla legge, cfr. I. Tantulli, *La legge 27 maggio 2019, n.51: una normativa elettorale applicabile indipendentemente dal numero dei parlamentari. Soluzioni nuove, problemi antichi*, in *Osservatorio AIC*, n. 5/2019, 132 ss.



Come stabilito dall'art. 138, la legge può essere sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ne facciamo domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli Regionali.

Un quinto dei senatori ha richiesto di sottoporre la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari al vaglio popolare.

In relazione all'emergenza Coronavirus, con il d. l. 17 marzo 2020, n. 18, è stato considerato opportuno un differimento all'autunno 2020 del referendum costituzionale, inizialmente previsto per il 29 marzo 2020 (revocato con il d.p.r. 5 marzo 2020). Pertanto, il referendum è previsto per il 20 e 21 settembre 2020.

L'opzione prevalsa nella XIII Legislatura³ di accantonare l'idea di una ampia riforma di alcune parti della Legge fondamentale⁴ e procedere "a piccoli passi", con singole revisioni costituzionali, soddisfa l'esigenza di consentire agli elettori l'espressione di un voto consapevole. Un quesito puntuale, infatti, non rischia di generare confusione nell'elettorato circa il significato autentico della proposta referendaria.

La garanzia di semplicità, di univocità e di completezza del quesito sottoposto alla consultazione popolare è tanto più necessaria se si tratta di modifiche che incidono sull'assetto costituzionale. Per la validità del referendum costituzionale non è previsto alcun *quorum* strutturale, legato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti ai fini della validità della consultazione. Al riguardo, la scelta del Costituente si è basata su un duplice ordine di considerazioni: per un verso, il chiaro intendimento di non rendere troppo oneroso il compito delle minoranze che richiedono il referendum, salvaguardandone la natura oppositiva. Per altro verso, la convinzione che, essendo in gioco la modifica della Legge fondamentale, l'affluenza alle urne sarebbe stata di certo alta⁵.

La riforma sulla riduzione dei parlamentari, dunque, verrà approvata se il numero dei voti favorevoli sarà superiore a quello dei voti contrari, indipendentemente dal fatto che abbia partecipato o meno alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto. La circostanza che sia stato scelto il c.d. "*election day*", cioè l'abbinamento del referendum con il rinnovo alcuni consigli regionali e comunali, agevola la partecipazione di quella parte di elettorato che impegnato su un "doppio fronte", presumibilmente, sarà invogliato a recarsi alle urne per esprimere sia il voto amministrativo che quello referendario. Anche

³ Cfr. l'audizione del 12 luglio 2018 da parte delle Commissioni affari costituzionali congiunte di Camera e Senato del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta che ha illustrato il tema della riduzione dei parlamentari.

⁴ Per B. Caravita, *Audizione presso la Camera dei deputati, XIII legislatura, Prima Commissione*, seduta del 3 aprile 2019, dopo due tentativi di riforma organica fallita era inevitabile preferire riforme puntuali della Carta fondamentale; comunque anche in questo caso è necessario tenere conto degli effetti che esse potrebbero determinare nel sistema ordinamentale.

⁵ Gli avvenimenti, tuttavia, non sempre hanno confermato tale previsione: in occasione del primo referendum costituzionale celebrato nel nostro Paese il 7 ottobre del 2001 si sono recati alle urne solo il 34,1% degli elettori.



secondo la Corte Costituzionale - chiamata a pronunciarsi su quattro ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, aventi ad oggetto “l’abbinamento delle due votazioni” - “*l’eventuale maggiore affluenza alle urne nelle Regioni e nei Comuni ove si tengono elezioni non pregiudica, in quanto tale, lo svolgimento del voto referendario per il quale tra l’altro non è previsto alcun quorum strutturale*”⁶.

Qualora il referendum avesse esito positivo la riduzione del numero dei parlamentari entrerà in vigore dall’inizio della prossima legislatura e richiederà un adeguamento dei regolamenti parlamentari e della legge elettorale⁷.

2. Le proposte di riduzione del numero dei parlamentari: un tema che ricorre nella storia repubblicana.

Non si tratta di un tema nuovo, ma dell’ultimo di una collezione assai ricca di tentativi di riforma.

La prima riflessione sulla razionalizzazione del numero dei parlamentari risale al 1983 e fu all’interno della Commissione bicamerale presieduta da Aldo Bozzi a ragionare su un ritocco per ridurre di circa un centinaio il numero dei deputati, suggerendo due ipotesi alternative (514 deputati e 282 senatori o 480 deputati e 240 senatori). Il progetto di riforma approvato dalla Commissione prevedeva una diminuzione del numero di deputati e senatori e la modifica relativa all’art. 56 per una ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni da effettuarsi dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, in base all’ultimo censimento, per il numero dei seggi da assegnare, anziché per il numero di 630 come previsto dalla legge costituzionale del 1963, che a sua volta aveva introdotto il numero fisso al posto di quello variabile previsto nel Testo originario della Costituzione italiana⁸.

Nel corso della XI legislatura, la questione venne riproposta dalla Commissione bicamerale De Mita – Iotti che presentò una proposta conclusiva in cui si parlava di un “accordo vicino” sulla diminuzione a 400 deputati e 200 senatori⁹. Lo scioglimento anticipato delle Camere non consentì di condurla in porto. Successivamente, durante la tredicesima Legislatura, la Commissione Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema elaborò un progetto di composizione della Camera con 400 deputati e un Senato di 200 senatori,

⁶ Ord. nn. 195, 196, 197, 198 del 12 agosto 2020. In particolare, il Comitato – secondo la Consulta - non ha legittimazione soggettiva a sollevare il conflitto dato che la Costituzione non gli attribuisce una funzione generale di tutela del miglior esercizio del diritto di voto da parte dell’intero corpo elettorale.

⁷ Cfr. L. Carlassare, *Voto sì per arrivare a una nuova legge elettorale*, in *La Repubblica* 30.8.2020 e A. Morrone, *Referendum con i si nuovi regolamenti e riforma del bicameralismo*, in *il Sussidiario.net* 8. 9.2020.

⁸ La relazione conclusiva della Commissione che prevedeva la revisione di 44 articoli della Costituzione, presentata il 29 gennaio 1985, fu approvata dai componenti della Commissione, appartenenti ai gruppi della CDC, PSI, PRI, PLI, con l’astensione dei deputati comunisti e socialdemocratici e il voto contrario dei gruppi MSI-DN, Sinistra indipendente, Democrazia proletaria e *Union Valdotaïne*. Il progetto si arenò in Parlamento poiché i partiti politici non trovarono l’intesa sufficiente per giungere al completamento dell’iter procedurale per la modifica della Costituzione.

⁹ A. Marini e M. Paris, *Taglio dei parlamentari, falliti 7 tentativi nelle ultime nove legislature*, in *Il Sole24 ore*, 7 febbraio 2019.



integrato con i rappresentanti di Regioni ed Enti locali. La proposta prevedeva anche l'abolizione dei senatori a vita, ad eccezione degli ex Presidenti della Repubblica.

La XIV legislatura fu caratterizzata dal progetto di riforma costituzionale, la c.d. *devolution*, che prevedeva, fra l'altro, una Camera composta da 518 deputati elettivi e un senato composto da 252 componenti¹⁰. Al disegno di legge costituzionale, sottoposto a referendum confermativo il 25 e 26 giugno 2006 ma non approvato, fece seguito a stretto giro la c.d. *Bozza Violante*, approvata nel 2007 in Commissione affari costituzionali dalla Camera con un accordo tra centro - destra e centro – sinistra. Il testo unificato che prevedeva un numero dei deputati pari a 512 e un Senato di “secondo grado” composto da 186 componenti non venne discusso in Aula per la fine anticipata della legislatura.

Nel corso della XVII legislatura il Gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali, istituito nel 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, indica le linee per alcune proposte programmatiche di riforma della Costituzione. In particolare, si evidenzia come per superare la crisi politica e sociale che attraversa il Paese sia necessario intervenire “*con il rafforzamento del Parlamento attraverso la riduzione del numero dei parlamentari stabilendo il numero di un deputato ogni 125.000 abitanti, per un totale di 480 deputati senza escludere criteri più restrittivi e per i senatori si considera un numero non inferiore a 150, né superiore a 200*”.

A conclusioni analoghe giunge la Commissione di esperti nominata l'11 giugno 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Enrico Letta, “*con il compito di formulare proposte di revisione della Parte Seconda della Costituzione*”, che nella Relazione finale auspica un taglio del numero dei parlamentari. Infatti, tra i punti qualificanti “*per superare la crisi politica, economica e sociale la Commissione unanime ritiene necessari interventi di riforma costituzionale, il rafforzamento del Parlamento attraverso la riduzione dei parlamentari*” costituisce un'opzione imprescindibile¹¹.

Infine, il 12 aprile 2016, il Parlamento approva in via definitiva il disegno di legge costituzionale “*Renzi – Boschi*” che stabiliva nell'ambito di un'ampia riscrittura della Costituzione¹² anche la riduzione del numero dei parlamentari, con un Senato formato da 100 componenti (74 scelti dai consiglieri regionali, 21 tra i sindaci, 5 di nomina presidenziale) nell'intento di ricondurlo ai livelli degli altri Paesi europei.

3. Le ragioni costituzionali per un nuovo assetto numerico del Parlamento italiano.

La Costituzione italiana, nella sua versione originaria, non prevedeva un numero prestabilito di parlamentari. In proposito, meritano di essere ricordate le parole pronunciate da Luigi Einaudi nel

¹⁰ Sul punto si rinvia a I.A. Nicotra (a cura di), *Il tempo delle riforme, La Costituzione italiana secondo il progetto di revisione della XIV Legislatura*, Roma 2006.

¹¹ Cfr. *Commissione per le Riforme costituzionali, Per una democrazia migliore, Relazione finale e documentazione*, presieduta da Gaetano Quagliariello, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2013, 32.

¹² Il 4 dicembre 2016 il referendum confermativo del testo di legge costituzionale ha dato esito negativo.



dibattito che si svolse durante i lavori dell'Assemblea Costituente. Secondo lo statista piemontese, che sarebbe stato eletto di lì a poco Presidente della Repubblica, “quanto più grande è il numero dei componenti un'Assemblea, tanto più essa diventa incapace ad attendere all'opera legislativa.”.

La riforma avvenuta con la legge costituzionale n. 2 del 1963, che – oltre a parificare la durata delle Camere - introdusse il numero fisso in Costituzione per i componenti delle Camere, si inquadra in un contesto ordinamentale e politico assai peculiare¹³.

In primo luogo, si viveva in piena guerra fredda, all'interno di un modello di democrazia bloccata in cui era inibito ad alcune forze politiche di far parte della compagine di Governo e dunque il Parlamento costituiva l'unico spazio riservato a quei gruppi politici costretti a svolgere costantemente un ruolo di opposizione. La composizione pletorica delle Camere, dunque, costituiva una sorta di correttivo che, a seguito dell'affermarsi della *conventio ad excludendum*, serviva a dare ascolto alle forze politiche emarginate in modo permanente dall'area di governo. Una sorta di diritto di tribuna per coloro cui era preclusa la guida del Paese.

Inoltre, pesava sulla scelta del numero dei parlamentari l'assenza di altri centri di rappresentanza; in particolare le Regioni, con i Consigli regionali, vennero istituite solo nel 1970, mentre si dovette attendere il 1979 per la prima elezione diretta, da parte di tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione, del Parlamento europeo, che passò da un organismo di membri designati a sede di rappresentanza politica europea. Fino ad allora, la produzione legislativa delle Camere era pressoché esclusiva, il Parlamento godeva di una sorta di monopolio in materia di produzione legislativa¹⁴.

Prima della riforma del Titolo V della Costituzione, approvata con l. cost. n.3 del 2001, l'originario Testo costituzionale attribuiva il potere di fare le leggi in via pressoché esclusiva allo Stato, riconoscendo alle Regioni una residua e marginale potestà legislativa. In questo senso, infatti, il principale fondamento costituzionale della potestà legislativa era rinvenibile nella previsione dell'art.70 Cost., il quale prevedendo che “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere” legava inscindibilmente la funzione di legiferare al relativo potere, individuato nelle due Assemblee parlamentari. Dopo la riforma del titolo V l'assetto della potestà legislativa risulta profondamente mutato. Infatti, il nuovo articolo 117 ridimensiona nettamente la potestà legislativa statale a fronte dell'ampliamento di quella regionale. La rinnovata disciplina costituzionale della potestà legislativa, quindi, mette in luce come la categoria delle leggi statali e regionali sono poste sullo stesso piano, segnando il superamento dell'originario disegno della legge statale come fonte a competenza generale. Parallelamente, l'evoluzione del sistema giuridico comunitario

¹³ Sull'exkursus storico e istituzionale che ha portato all'approvazione della l.n.2 del 1963, cfr. F. Clementi, *Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre “less is more”*, in *Osservatorio sulle fonti.it*, fasc. n. 2/2019, 6 ss.

¹⁴ Sul punto molto opportunamente, S. Ceccanti, *Giusto il taglio dei parlamentari*, in *la Repubblica* 19 agosto 2020.



ha portato ad un rapido sviluppo degli atti legislativi dell'Unione europea direttamente applicabili negli Stati membri.

I progressi della *governance* multilivello richiedono un adeguamento delle Camere anche in termini numerici. La diminuzione del numero dei parlamentari va letta anche alla luce della devoluzione e del trasferimento di competenze in altri luoghi della rappresentanza.

Al cospetto della nuova cornice costituzionale e politica, le pur valide giustificazioni che avevano suggerito al legislatore del 1963 di stabilire l'attuale composizione numerica delle Camere sono venute progressivamente meno: per un verso la fine della c.d. democrazia bloccata e l'accesso all'area di governo di tutte le formazioni politiche, per altro verso la definitiva affermazione di un sistema multilivello che si declina in molteplici centri di rappresentanza.

Il numero dei parlamentari risulta ancor più sproporzionato alla luce dell'incongruenza che risiede nella circostanza che si tratta di una rappresentanza esclusivamente politica e non anche territoriale come avviene, di solito, negli ordinamenti a struttura bicamerale, incidendo sul rapporto tra eletti ed elettori e sullo stesso principio di democrazia che, per essere autenticamente effettivo, dovrebbe comportare l'inclusione delle istanze provenienti dai territori e non estromettere le stesse dalla massima sede di rappresentanza politica.

Favorire la caratterizzazione territoriale delle Camere attraverso un reale significato del potere di iniziativa legislativa delle Regioni (art. 121, co. 1 Cost.) e un coinvolgimento più intenso dei delegati regionali in occasione dell'elezione del Capo dello Stato condurrebbe ad un allargamento dello spazio per il concreto esercizio del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

Una delle conseguenze della riduzione, infatti, andrebbe ad incidere sulle maggioranze per l'elezione del Presidente della Repubblica, con un mutamento di proporzione che avrebbe l'effetto di dare più voce alle Regioni sull'elezione della Prima Carica dello Stato: cambierebbe infatti la proporzione che l'attuale Costituzione fissa in 58 su 945 (più i senatori a vita), con la revisione sarebbe di 58 su 600 (più cinque senatori a vita)¹⁵. Ad ogni modo, se si volesse ripristinare l'equilibrio iniziale dei delegati regionali nel Parlamento in seduta comune per la scelta del Capo dello Stato basterebbe un intervento legislativo a partire dall'elezione successiva a quella delle nuove Camere a composizione ridotta.

L'integrazione europea e le sfide internazionali richiedono la presenza di strutture politiche sane, capaci di fornire prestazioni in termini di capacità decisionale e tempestività. Le inefficienze del Parlamento italiano hanno conseguenze anche sul corretto funzionamento delle istituzioni comunitarie. Il ruolo costituzionale del Parlamento è risultato infiacchito, oltre che dalla scarsa qualità della rappresentanza,

¹⁵ In senso conforme V. Onida, *Con il taglio le Camere potranno funzionare meglio anche senza correttivi*, in *La Repubblica*, 25.8.2020.

dalla sua composizione pletorica che ha comportato distorsioni sulla stessa funzionalità, producendo una legislazione bulimica, sovente incomprensibile e disordinata anche in settori nevralgici per la società e per l'economia.

La difficoltà di mediazione politica produce una legislazione confusa e contorta finalizzata a dar conto di interessi settoriali e di ristretti gruppi di potere, perdendo di vista la realizzazione dell'interesse generale. L'elevato numero di parlamentari esaspera la propensione della classe politica a condividere logiche particolaristiche attraverso la presentazione di micro – emendamenti che individuano precisamente i destinatari in gruppi di interessi ben delineati¹⁶. Ciò produce una normazione spesso oscura e contraddittoria, con gravi ripercussioni sulla certezza del diritto e sulla relazione di fiducia tra cittadini e istituzioni, che comporta una disaffezione generalizzata verso le sedi di rappresentanza politica e robusti anticorpi al modello di democrazia rappresentativa.

La Costituzione del 1948 è un organismo vivo che si nutre dei cambiamenti che provengono dalla società, dal mutato contesto storico e istituzionale. La riforma che incide sul numero dei parlamentari non è una “scorciatoia populista” e potrebbe rappresentare una tappa determinante di un percorso di riforma delle istituzioni, affinché il sentimento antiparlamentarista e antipolitico, molto forte in Italia negli ultimi decenni, possa lasciare il posto a un clima di rinnovata fiducia verso la democrazia rappresentativa.

Perché il Parlamento possa riacquistare forza ed autorevolezza bisogna, infatti, nuovamente intraprendere il cammino, tante volte interrotto, della riorganizzazione istituzionale.

La rappresentanza non rinverdisce attraverso consessi pletorici e sovradimensionati, che anzi, proprio nell'incapacità decisionale, finiscono per smarrire legittimazione e credibilità. Come è stato di recente affermato “*nelle Assemblee troppo numerose i talenti si confondono in masse senza qualità. Le masse senza qualità non agiscono ma sono chiamate a reagire, cioè per far qualcosa devono essere eterodirette*”¹⁷.

Invero, il tema di una adeguata definizione del rapporto tra eletti ed elettori si ripercuote anche sul principio di responsabilità e sul miglioramento delle *performance* dei rappresentanti¹⁸. Lo snellimento dell'istituzione parlamentare potrebbe costituire l'occasione per accrescere sia le capacità di lavoro dei

¹⁶ Per G. Di Plinio, *Un “adeguamento” della Costituzione formale alla Costituzione materiale: il taglio del numero dei parlamentari in dieci mosse*, in *Federalismi.it*, 3 aprile 2019, 6, “*la riduzione del numero dei parlamentari tagliando radicalmente la massa dei micro-emendamenti*” ma lasciando gli emendamenti “*sostantivi*” aumenterebbe il tasso di funzionalità delle Camere.

¹⁷ Così, G. Zagrebelsky, *Se la Costituzione resta nascosta dietro una diatriba tutta politica*, in *La Repubblica* del 23 agosto 2020, il quale aggiunge “*il deputato che percorre in carrozza le strade polverose del suo collegio per incontrare la sua gente è l'immagine romantica di un passato perduto. Se poi per rappresentanza si intende il deputato che richiede, per esempio, nel question time, o cui il ministro o chi per esso risponde leggendo un foglio preparato dagli uffici, si capisce che la “rappresentanza” può essere cosa assai più seria di così*”.

¹⁸ Cfr. A. Pertici, *Referendum, il taglio non svilisce le Camere*, in *Il fatto quotidiano*, 22 agosto 2020 il quale fra l'altro fa notare come non esiste un numero “aureo” nella relazione eletti popolazione. Nel confronto con gli altri Stati democratici, nella Camera bassa (l'unica raffrontabile) l'Italia avrebbe dopo il taglio un deputato ogni 150.000 abitanti, in Francia il rapporto è uno ogni 116.000, in Germania, uno ogni 117.000 e in Spagna, uno ogni 134.000. Dunque, anche se tali proporzioni avrebbero potuto suggerire una minore riduzione (480) saremo comunque assai vicini alla media europea.



singoli deputati e senatori, sia il loro “peso” nel veicolare in modo corretto le istanze di cui sono portatori, producendo maggiore efficienza e prestigio dei due rami del Parlamento¹⁹. Del resto, fin dall’antica Roma, il grado di autorevolezza delle Assemblee fu strettamente correlato alla loro composizione. Con l’esigenza di allargare la base della rappresentanza concorreva la volontà politica del sovrano “*di indebolire il consesso secondo la logica che il numero diminuisce il prestigio, la rappresentatività, la capacità decisionale e la forza*”²⁰.

Un minor numero di parlamentari potrebbe costituire un buon viatico per ciascun rappresentante, sia di maggioranza che di opposizione, a svolgere la propria funzione in modo maggiormente responsabile, secondo la fedele osservanza del precetto contenuto nell’art.67 della Costituzione.

Come l’emergenza sanitaria da Covid -19 ha ampiamente dimostrato occorre un Parlamento efficiente e snello affinché le decisioni fondamentali per la vita della comunità non siano prese altrove, attraverso provvedimenti dell’esecutivo sottratti al controllo parlamentare²¹, ma rimangano ancorate alle rassicuranti garanzie previste per le leggi: dalla verifica del Capo dello Stato in sede di promulgazione al controllo di legittimità della Corte Costituzionale.

¹⁹ Così, G. Di Plinio, *Un “adeguamento” della Costituzione formale alla Costituzione materiale: il taglio del numero dei parlamentari in dieci mosse*, cit., 5.

²⁰ Così, G. Valditara, *Lo Stato nell’antica Roma*, Rubbettino 2008, 33.

²¹ Sul punto sia consentito rinviare a I. A. Nicotra, *L’epidemia da Covid – 19 e il tempo delle responsabilità*, in *Diritti regionali.it*, 23 marzo 2020.